

N. 9066/07 R.G. notizie di reato



UNEP  
ROMA

G 6672/07 CLA MP

8507



# Tribunale Civile e Penale di Perugia

## UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI


6 NOV. 2008

Il Giudice

viste le istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare (custodia in carcere) disposta nei confronti di

**KNOX AMANDA**  
**SOLLECITO RAFFAELE**

preso atto che il Pubblico Ministero ha espresso in proposito **parere - 6 NOV 2008**  
**contrario**



osserva:

Come correttamente argomentato dalle difese, non è possibile liquidare il problema della sussistenza dei **gravi indizi di colpevolezza** semplicemente invocando un giudicato cautelare: a prescindere dal rilievo che, in ogni caso, il Giudice dell'Udienza Preliminare può essere chiamato ad una rivalutazione degli elementi indiziari nel momento in cui questi ultimi debbono assurgere a dignità di (almeno potenziale) prova ai fini della condanna, e non della sola restrizione della libertà, nel caso di specie si registra - soprattutto con riferimento al SOLLECITO - che l'anzidetto giudicato cautelare si fondava su elementi in larga misura superati.

Nell'illustrare dunque l'attuale consistenza dei requisiti di legge ex art. 273 c.p.p., occorre effettuare una valutazione di carattere complessivo, che tenga conto delle risultanze processuali ritenute per altra via idonee a fondare una ipotesi di dibattimento con concrete prospettive di condanna.

Il primo elemento da evidenziare, e che - nel confronto fra le diverse tesi sostenute dai difensori degli imputati del presente giudizio - appare *ictu oculi* di maggior spessore nei confronti della KNOX e del SOLLECITO rispetto alla posizione del GUEDE, riguarda l'obiettiva emergenza di un'azione omicidiaria compiuta da più persone, piuttosto che da un singolo autore.

Sul punto, in ordine ai dati di rilevanza medico-legale, si deve registrare la prima presa di posizione del dott. LALLI, C.T. del Pubblico Ministero, secondo il quale non esisterebbero risultanze a sostegno dell'una o dell'altra ipotesi. La relazione della Polizia Scientifica (U.A.C.V.) depositata nel corso dell'udienza preliminare si sofferma invece sulla presenza di tipiche ferite da difesa nella regione palmare e sul pollice della mano destra della vittima, evidentemente entrata in contatto con la lama del coltello; tale circostanza, da ricollegare ai lividi da trattenuta, fa ipotizzare "un'azione di costrizione violenta da parte di più aggressori, anche al fine di impedire alla donna di opporsi alla lama dell'arma".

La nota tecnica depositata dai Consulenti della difesa KNOX argomenta invece che lo stato dei luoghi e del cadavere rivelano lesioni "pienamente compatibili con l'azione violenta condotta da una sola persona": quelle al volto ed al collo sono producibili da un agente che afferri la vittima "a mani nude per strozzarla, soffocarla o tacitarla e che quindi (o contestualmente) la ferisca con il coltello"; quelle in altre sedi (gomito e avambraccio destri, ai due lati del bacino, alla coscia sinistra e alla gamba destra) "sono altrettanto pacificamente da riferire a violento contatto (volto a trattenere, immobilizzare) tra vittima ed aggressore", ipotizzando che quest'ultimo la sovrastasse mentre era supina al suolo, e potesse così cagionarle le ecchimosi anche con parti anatomiche (ginocchia, gambe) diverse dalle mani. Ad avviso di quei Consulenti, "mancano del tutto, invece, tracce di afferramento o costrizione dei polsi o delle caviglie, potenzialmente indicativi d'azione immobilizzante e contenitiva operata da più di un soggetto".

Soprattutto a fronte di lesioni così variamente collocate, financo ad entrambi i fianchi, e con una mano verosimilmente impegnata a brandire il coltello, appare comunque piuttosto ardito sostenere che l'aggressore sia in sostanza "salito sopra" alla ragazza; e tracce di afferramento su un polso, sia pure in base a dati da ricavare *aliunde*, sembra proprio che esistano.

Come noto, sul polsino sinistro della felpa rinvenuta nella stanza della KERCHER, è stata rinvenuta una traccia da cui è emerso il DNA del GUEDE: per ragioni che verranno illustrate nella sentenza che lo riguarda (ed anche in base ad argomenti su cui si tornerà in seguito), questo Giudice non crede alla tesi della contaminazione del reperto, né sembrano del tutto convincenti gli argomenti secondo i quali dovrebbe ritenersi che la felpa non fosse proprio indossata al momento dell'aggressione. E' stato detto che, se la felpa fosse stata indossata, le macchie di sangue sulla mano sinistra - quando poi la felpa fu sfilata, visto che venne trovata sul lato sinistro del cadavere - avrebbero dovuto essere caratterizzate da striature e segni di scivolamento, invece sono nitide: il rilievo non è probante, visto che le fotografie di quella mano scattate nell'immediatezza del rinvenimento indicano alcune macchie nitide ed altre più "strisciate", che però (stando alla successiva relazione del dott. LALLI che evidenzia soltanto una piccola ferita su quella mano, alla faccia ulnare della prima falange del secondo dito) non derivano certamente da lesioni ivi localizzate, e sono dunque da ricondurre al contatto della mano con il sangue che si trovava sul lato sinistro del corpo, per colatura diretta. Ergo, le macchie di sangue, per quanto oggettivamente vistose, non si produssero contestualmente all'azione aggressiva se non in minima parte, derivando dal successivo contatto della mano con il sangue che sgorgava copiosamente da altra fonte: il problema, dunque, è capire quando la felpa venne sfilata, e se ciò accadde subito dopo il colpo mortale di sangue sulla mano ancora non ce n'era, così come - se accadde più tardi, il che è verosimile - il sangue poté essersi essiccato al pari di quel che la Polizia Scientifica evidenzia per le macchie sul busto della KERCHER, non riprodottesi sul piumone steso sopra di lei.

Va altresì rilevato, nei limiti di quanto ciò interessi ai fini del presente provvedimento, che se la mano sinistra presenta in effetti una possibile lesione da difesa (quella già ricordata), si tratta appunto di una ferita sola, mentre sulla mano destra ce ne sono: una al palmo, di cm. 0,6, un'ecchimosi subito sotto, un'altra ferita più piccola poco distante, una al polpastrello del primo dito, oltre a due ecchimosi al gomito e all'avambraccio, sempre destri. Ne deriva, con ogni verosimiglianza, che l'arto superiore sinistro fu posto in condizioni di non muoversi liberamente, a differenza dell'altro (mentre la logica suggerisce che una persona, percependo fisicamente atti violenti portati con l'uso di un'arma da punta e taglio, porta istintivamente a propria difesa tutte e due le mani e le braccia, se può farlo).



Si segnala inoltre che - tema sul quale dovrà pronunciarsi il Giudice del dibattimento - le impronte plantari non varrebbero nulla, perché al massimo i consulenti del P.M. parlano di probabile identità fra due di quelle con i piedi del SOLLECITO e altre due con i piedi della KNOX, ma dopo ben altre premesse sull'utilità delle orme per confronti positivi: l'osservazione ha il suo peso, ma se - e lo verificherà la Corte d'Assise - può dirsi comunque certo che si tratti di impronte di piedi, diverse tra loro al punto da portare a riferirle a soggetti distinti (siano o meno gli imputati), appare interessante rilevare che più persone giravano per quelle stanze a piedi scalzi dopo il reato.

Da ultimo, non va dimenticato il contributo testimoniale offerto dalla signora CAPEZZALI (testimone, sia detto per inciso, che lo scrivente ha ritenuto non indispensabile in via di controprova nell'ambito del giudizio abbreviato chiesto dal GUEDE, ma che lo sarebbe stato in un ipotetico rito speciale prospettato dagli altri due).

La teste, le cui dichiarazioni offrono anche spunti con riguardo all'ora dell'omicidio, ove rapportate a quelle di FORMICA ALESSANDRA che confermano un aspetto della dinamica da lei riferita, udì un grido raccapricciante di donna: dopo un lasso di tempo descritto con qualche approssimazione ("due secondi, un minuto") ma volendone all'evidenza intendere la brevità, percepì un rumore di passi, certamente di più persone, sulla ghiaia e sulle foglie della piazzola antistante la casa di Via della Pergola. Secondo la CAPEZZALI, qualcuno prese la direzione di Via del Bulagaio e Piazza Grimana, e qualcuno salì le scale verso Via del Melo e Via Pinturicchio: non è importante in questa sede soffermarsi su quanti fossero davvero quei soggetti (ella disse che ne sentì uno sulle scale in ferro e "qualcun altro", che sempre uno solo potrebbe essere, dall'altra parte), ma piuttosto sottolineare che ci si trova dinanzi ad una persona particolarmente affidabile, perché - come a suo tempo rilevato dal Tribunale per il Riesame - è una donna che vive lì da tanto tempo, e sa ben distinguere i rumori tipici che si possono produrre nelle vicinanze, anche individuando le diverse strade o scalette percorse dai fuggitivi. E ne udì, si ribadisce, almeno due.

Si è obiettato, da parte delle difese, che la casa della signora è a 70 metri circa da quella dove si consumò il reato, che si trattava di una sera fredda e che la CAPEZZALI aveva i doppi vetri, ma la percezione dell'urlo - anche nel racconto che la donna fa al P.M. in ordine allo stato di agitazione che le provocò, e non si vede proprio per quale ragione dovrebbe inventarsi certi particolari - fu nitida e precisa; si è anche detto che il riferimento a più persone consegue ad una tecnica piuttosto incalzante di chi la interrogava, quasi a volerle suggerire le risposte, ma fu proprio la signora a dire subito che qualcuno andava di qua e qualcuno di là (semmai, gli inquirenti avrebbero gradito la precisazione sul numero complessivo); da ultimo, non ha alcun pregio la considerazione secondo cui la povera vittima era in condizioni, con le vie aeree aperte da una coltellata e infarcite di sangue, di far tutto fuorché gridare. Una persona grida dalla disperazione anche quando vede che qualcuno si accinge a colpirla, od anche si limita a minacciarla, magari punzecchiandola prima della lesione definitiva, con un grosso coltello: è anzi oltremodo ragionevole ipotizzare che quel colpo letale le venne inferto proprio a causa del grido e della immanente invocazione d'aiuto che il grido comportava.

La sussistenza di dati convergenti circa la pluralità dei responsabili risulta altresì, a contrario, dall'inconsistenza della tesi offerta circa l'ingresso di un presunto ladro occasionale dalla finestra della camera in uso a ROMANELLI FILOMENA.

Secondo la difesa del SOLLECITO, il vetro di quella finestra fu rotto da un sasso scagliato dal terrapieno antistante, sito a circa 3 metri di distanza; all'interno la finestra aveva l'oscurante, ma non era fissato all'anta, e dunque fu scheggiato per effetto del colpo ricevuto dal sasso (infatti ci sono frammenti anche all'esterno, sul davanzale, che confermano il rimbalzo dei vetri sull'oscurante).

Quanto alla scelta di quell'ingresso un po' scomodo, ma comunque agevole per una persona atletica, il ladro non pensò di entrare da dietro perché non sapeva come fosse fatto l'edificio sull'altro lato, o comunque ritenne che quella possibilità già facesse al caso suo; a dimostrazione dell'ingresso clandestino, inoltre, si rinvennero due frammenti di vetro all'interno della casa che non sarebbero stati mai reperiti, uno dei quali avrebbe anche una foggia simile a un segno caratteristico di molte delle impronte lasciate dalle scarpe "Nike" riferibili al GUEDE. Avrebbe anche senso, in tal modo, la condotta di quest'ultimo nel non tirare lo sciacquone: egli sarebbe entrato dalla finestra, avrebbe cominciato a rovistare per poi andare in bagno, quindi sarebbe rientrata la ragazza e l'uomo in bagno non avrebbe scaricato il water per non rivelare la propria presenza.

In vero, questo Giudice ritiene che per entrare da quella finestra non ci volesse davvero *Spiderman*, come sostenuto dal Tribunale per il Riesame volendo liquidare l'ipotesi: ci voleva un uomo fisicamente agile, come certamente il GUEDE era e come senz'altro sono i ladri che visitano gli appartamenti delle persone nottetempo. Né bisognava fare la scalata con il sasso in mano, potendolo effettivamente lanciare da quella sorta di parapetto (e non da sotto, come ha voluto obiettare il P.M., con il rischio che ricadesse in testa al lanciatore). Tuttavia, la scelta della finestra in parola palesava un certo azzardo, cui un ladro difficilmente ricorre: stando alle dichiarazioni della ROMANELLI, ella aveva lasciato le imposte praticamente socchiuse, una addirittura vincolata al davanzale per effetto della dilatazione del legno nel corso del tempo; e nulla, non essendoci certamente luce all'interno, avrebbe potuto rivelare all'uomo con il sasso in mano che lo scuro retrostante non fosse agganciato all'anta, con il rischio di scagliare la pietra e vedersela rimbalzare di sotto. Senza dimenticare che l'azzardo più grande consisteva nell'aver scelto proprio la finestra esposta verso la strada e verso i fari delle macchine in transito.

Ammettendo poi che a quell'ignoto ladro dovesse darsi il nome di RUDI GUEDE, egli risultava - con quella dinamica - un ladro ancor meno probabile: dal suo punto di vista, perché non tentare di rubare innanzi tutto al piano di sotto, dove era più probabile che sapesse di non trovare nessuno perché aveva più confidenza con quei ragazzi ed era a conoscenza del loro provenire da altra regione, quindi forse gli avevano detto (od avrebbe comunque potuto saperlo da loro, chiedendoglielo apposta) che per le feste sarebbero tornati a casa? Come faceva a dare per scontato che al piano di sopra non avrebbe trovato nessuno o nessuno sarebbe tornato durante la sua azione, visto che in quell'appartamento abitavano un'americana e un'inglese, non certo rincasate per il week-end? Andando a vedere in prima battuta di sotto, egli avrebbe anche potuto scovare il più facile accesso al piano di sopra, ammesso che non se ne fosse già reso conto durante le almeno due occasioni (la sera degli apprezzamenti su AMANDA e della dormita in bagno, quindi il giorno dell'ultimo gran premio) in cui era passato a trovare i ragazzi marchigiani.

Del tutto inconsistente è altresì la tesi secondo cui il GUEDE (ma il rilievo riguarderebbe qualunque ladro più o meno smalzato) avrebbe dovuto restare in attesa per oltre mezz'ora, facendosi ritrarre a pezzi e bocconi dalle telecamere del parcheggio con il rischio - crescente, con il passare del tempo - che taluno rientrasse; ed ancora, se RUDI entrò dalla finestra volendo solo rubare, tanto che si mise a rovistare fra le borse della ROMANELLI, per poi andare in bagno e rendersi conto del rientro di MEREDITH (lucidamente, non tirando lo sciacquone per non rivelare la sua presenza), perché non scappò via piuttosto che decidere di andarla ad aggredire dalla parte opposta della casa?



L'osservazione, che peraltro deve confrontarsi con la palese contraddizione dell'assunto difensivo (da un lato si ipotizza il ladro che entra clandestinamente, dall'altro si contesta che vi siano prove di violenza sessuale) comporta che il GUEDE - escluso che incontrò la vittima e la aggredì in un altro ambiente, perché non ci sono segni di colluttazione - sarebbe stato preso da un chissà quale *raptus* da ammettere fin da subito l'evenienza di uccidere una ragazza alla quale aveva paventato sino a un attimo prima di rubare qualche soldo in un cassetto: egli, infatti, non era uno sconosciuto per MEREDITH, eppure avrebbe deciso di attraversare tutto l'appartamento proprio per metterle le mani addosso (con l'idea di un atto sessuale consentito che, a quel punto, andrebbe a farsi benedire a passo di galoppo). E se può ammettersi - e la casistica ne conosce parecchi episodi - l'idea di un ladro che coglie l'occasione per violentare la padrona di casa, ciò accade quando il malvivente sappia di non poter essere indicato dall'aggredita alle forze dell'ordine.

Il GUEDE, si ribadisce, dal bagno dove si trovava era vicinissimo alla porta di casa e alla stessa stanza da cui era entrato, quindi poteva andarsene senza essere notato: anche ammettendo che provò a uscire dalla porta ma la trovò chiusa dall'interno (perché bisognava sempre dare la mandata, secondo quanto riferiscono i testimoni) che problema avrebbe avuto un atleta come lui a scappare dalla stessa finestra da cui era entrato? Considerando la sua statura, lasciandosi dondolare dal davanzale si sarebbe trattato di un facile salto di un paio di metri sull'erba.

Quanto ai frammenti di vetro, che le successive precisazioni del P.M. (ma già l'orario delle riprese video fermato nel fotogramma, vale a dire le 01:03:12 del 3 novembre) collocano nella cucina e non nella stanza della KERCHER, essi appaiono assai meno significativi delle tracce esaltate con il *luminol* nella stanza della ROMANELLI, da cui si è ricavato DNA della vittima. Un ladro qualunque o una persona che voleva entrare furtivamente in casa, una volta riuscita a farlo da lì - con qualche difficoltà - avrebbe cercato o meno di rubare qualcosa e poi sarebbe andato nelle altre stanze, avrebbe commesso l'omicidio ma poi sarebbe andato via dalla porta, guarda caso trovata aperta la mattina dopo dalla KNOX (a voler prestar fede alla versione dell'imputata); chi glielo faceva fare di ributtarsi dalla finestra, o di ripassare da quella stanza lasciandovi tutti i beni di valore? Ergo, quel DNA - con tutte le necessarie e future verifiche sulla natura precisa della traccia, data la molteplicità delle sostanze c.d. *luminol*-positive, oltre al sangue - sta oggi ad attestare con verosimile ragionevolezza che chi entrò in quella stanza lo fece quando MEREDITH era già stata colpita, e dunque (da dentro, non da fuori) ruppe il vetro.

Il tema appena trattato si ricollega, a questo punto, a quello della alterazione della scena del delitto, e soprattutto a quello - ammessa l'eventuale alterazione - dei soggetti che potevano avere interesse a darvi corso.

Il primo elemento di mistificazione è stato appena ricordato: il vetro fu rotto da dentro, e lo fece chi portò in quella stanza il DNA della ragazza già uccisa. La ROMANELLI, in uno dei verbali contenenti le sue dichiarazioni, ricorda che i vetri della finestra stavano sopra i vestiti buttati in terra, il che confermerebbe che la rottura del vetro fu successiva all'attività di chi rovistò nella stanza; anche se dal verbale di sopralluogo e dalle fotografie questo particolare non sembra risultare, è significativo registrare quella che fu la percezione della ragazza. Non c'è dubbio, inoltre, che oggetti di un certo valore rimasero tranquillamente in bella vista dentro quella ed altre stanze (ma questo dato può risultare fuorviante, visto che un programmato ladro, diventato un omicida, ben comprende che non vale la pena portar via oggetti attraverso il possesso dei quali potrebbe essere rintracciato come responsabile di un delitto più grave).



Vi sono poi argomenti logici a sostegno di un'attività di pulizia, vista la mancanza di qualsiasi impronta digitale della KNOX in tutta la casa, come se non vi abitasse (a parte una, in un bicchiere rinvenuto in cucina) e malgrado l'imputata abbia rappresentato di essere andata in giro per le stanze quella stessa mattina, facendosi la doccia a dispetto dei segni di fatti di violenza che avrebbe dovuto notare. Né il rilievo è controbilanciato dalla constatazione che si rinvennero 14 impronte riferibili a soggetti non identificati, come se in altre parole l'ipotetico pulitore avrebbe pulito ben poco; ciò in quanto le impronte in questione, concernenti la stanza della KERCHER, si riducono a quella sul cuscino (poi attribuita al GUEDE), a due su una busta di plastica posta a copertura di un calendario cinese (del tutto irrilevanti e certamente fuori dalle normali percezioni di un soggetto interessato a rimuovere i segni della propria presenza da un ambiente) e una in prossimità dello stipite della porta (probabilmente ivi lasciata da qualcuno di coloro che tentarono di buttarla giù, la mattina successiva all'omicidio).

Lo stesso stato del cadavere rivela segni di modifica dell'aspetto iniziale. Riprendendo la relazione dei Consulenti medico-legali della difesa KNOX, vi si legge che sul corpo di MEREDITH si riscontrano "minute macchioline puntiformi alla faccia anteriore del torace, indubbiamente originatesi direttamente dalla fonte di emorragia al collo (le loro dimensioni suggeriscono che siano state proiettate per attività respiratoria a vie aeree ingombre di sangue). Il loro aspetto (piccole e tondeggianti) ci dice che esse furono proiettate verso l'alto a vittima sostanzialmente supina (a faccia in su) per ricadere, quindi, sul suo petto"; analoghe macchioline non vi sono nella parte alta del torace, coperta evidentemente dalla maglietta arrotolata, per cui "quando quelle macchie si produssero il reggiseno non era più indossato: non vi è schermatura operata da questo indumento, e le goccioline imbrattarono le regioni cutanee che originariamente ne erano coperte".

Non si può essere d'accordo con l'assunto appena esposto. Il reggiseno, e la constatazione è obiettiva, fu rinvenuto a pochi centimetri di distanza dal piede destro della ragazza, in una zona per nulla attinta da sangue, eppure la spallina destra ne risulta abbondantemente intrisa; inoltre, guarda caso, sulle coppe si vedono con palese evidenza lo stesso tipo di macchioline puntiformi riscontrabili sul busto. Ciò significa che la vittima aveva sì la maglietta arrotolata verso il collo, quando fu colpita (come si vedrà, si tratta di un'osservazione empirica di fondamentale rilievo per dare una connotazione sessuale all'aggressione), altrimenti non si vedrebbero le macchioline né sulla pelle né sul reggiseno, ma quest'ultimo lo aveva regolarmente indosso. Le foto nn. 268 e 770, ampiamente illustrate dalla difesa del GUEDE, rivelano poi con chiarezza i segni di quel capo di biancheria (una striscia verticale, piuttosto nitida) sia sul corpo della giovane che sul pavimento sottostante: a dimostrazione ulteriore che il reggiseno fu tolto dopo che il sangue aveva avuto modo di interessare per un tempo apprezzabile la spallina, appunto quella rivelatasi intrisa all'atto del ritrovamento.

Prescindendo dalle finalità intime di manovre del genere, non è chi non veda come esse mirassero comunque, e inevitabilmente, ad accreditare l'idea che fosse entrato un estraneo, e un'alterazione dello stato dei luoghi utile a far credere a un ladro, o comunque ad ammettere un ingresso non autorizzato, poteva aver interesse a farla solo chi abitava in quella casa. Esclusa la vittima, così come la MEZZETTI che era a Montefiascone e la ROMANELLI che passava la notte tranquillamente con il suo fidanzato, l'unico soggetto interessato a quella sceneggiata risulta la KNOX. KNOX che, pur escludendo qualunque significato della deduzione in punto di peculiare preparazione del delitto o addirittura di ipotetiche aggravanti (un po' lumeggiate dal P.M., pur non contestandole, nella a dir poco fantasiosa ricostruzione descrittiva di riti, festini di Halloween, pubblicazioni manga ed occasioni da non lasciarsi sfuggire, magari dopo una pantomima di prova generale davanti al malcapitato KOKOMANI), era pur sempre l'unica persona in grado di sapere che quella sera MEREDITH sarebbe stata sola in casa.



L'ipotesi di voler organizzare alla bell'e meglio e all'ultimo momento una visita alla KERCHER per sondarne, anche a costo di ricorrere alla violenza, la disponibilità a pratiche sessuali di gruppo non è dunque una mera illazione del Pubblico Ministero (se, si ribadisce, svuotata delle implicazioni fumettistiche e decisamente fuori luogo tratteggiate nel corso della requisitoria e opportunamente abbandonate in sede di repliche). E sembra proprio, in effetti, di dover riscontrare nel caso di specie gravi elementi indiziari di colpevolezza a proposito della contestata violenza sessuale, per quanto da ritenere assorbita nell'addebito di omicidio in quanto aggravante speciale.

In tema di violenza sessuale, nel presente processo è stato detto tutto e l'esatto contrario, si sono visti Consulenti del P.M. dire che forse non c'era, sostituiti da altri dell'opinione opposta, fino a doversi rilevare la stranezza di soggetti che sarebbero stati interessati a sostenerne la configurabilità (salvo chiamarne fuori i propri assistiti) e contestare invece l'addebito come fatto materiale.

Mai come in questo caso, forse, è necessario ricorrere alla logica e ai dati empirici, piuttosto che alle risultanze della scienza medica (che ognuno, nell'opposta ricostruzione, gira e rigira a proprio uso e consumo, a dispetto di un diritto bistrattato per luogo comune, ma probabilmente più affidabile perché fondato anche sul buon senso). Particolare accanimento, nelle discussioni finali e già in sede di incidente probatorio, si è rilevato sulla questione concernente una presunta ecchimosi nella zona genitale e perianale, per taluno diventata un'ipotesi, per tal'altro qualcosa di diverso ancora.

Il dott. LALLI - anche sulla base di indicazioni offerte dal ginecologo dott. EPICOCO - riferisce nel suo elaborato che "le macchie violacee di tipo ecchimotico presenti sulla faccia interna delle piccole labbra hanno caratteristiche e posizione da far pensare ad un rapporto sessuale, compiuto o tentato, prima che il soggetto femminile avesse avuto il tempo di lubrificare adeguatamente il canale vaginale (..); non sono emersi, nel corso degli accertamenti sul cadavere, 'segni esterni' di natura traumatica cui attribuire il senso di una violenza carnale propriamente detta (..); è altresì indubbio che non è possibile indicare l'evenienza di una possibile coercizione psicologica (ad es., minaccia) che possa avere indotto la giovane a 'subire' un rapporto non voluto, in questo caso non opponendo una valida resistenza fisica".

I Periti del G.I.P. concludono la propria relazione sostenendo che vi è prova di un'attività sessuale pregressa e recente rispetto all'omicidio, senza potersi affermare che si trattasse di attività non consentita, precisando comunque che "l'obiettività genitale ed anale delle vittime di abusi sessuali è frequentemente priva di reperti significativi anche quando la visita medica venga effettuata da personale esperto ed in epoca ravvicinata rispetto all'episodio di violenza", così come "anche rapporti sessuali consensuali posso dar luogo a lesività traumatica ano-genitale".

Nella discussione della perizia in incidente probatorio, il prof. UMANI RONCHI ipotizza dati di rilievo, per quanto indiretti, a proposito dell'azione lesiva con il tagliente, ritenendola "cominciata con una lesione assolutamente insignificante che è quella a carico della guancia sinistra, allora, questa potrebbe essere una ricostruzione, la prima lesione quasi che si volesse minacciare qualcuno (. .), sembrerebbe quasi che c'è stata una *escalation* nell'azione di questa .. di questa azione violenta che potrebbe essere stata preceduta da una serie di minacce". In proposito, un successivo intervento della dott.ssa LIVIERO (rispondendo a domanda del difensore di parte civile sulla correlabilità della riferita *escalation* di minacce all'attività sessuale) chiarisce che: "se lei fa una domanda in termini di compatibilità, la risposta è certamente sì (..), se però la sua domanda dice, il dato tecnico-biologico consente di stringere questo collegamento, è certamente no".



Quella del prof. UMANI RONCHI è ovviamente una ipotesi, che tuttavia è suffragata dalla logica: che significato può mai avere un tagliettino sulla guancia inferto ad una vittima già colpita in profondità e con una violenza tale da realizzare un vero e proprio scannamento? Se questo è vero, già quanto appena constatato dà la misura dell'assoluta evanescenza del problema, se affrontato in termini esclusivamente medico-legali: è chiaro che segni tipici di violenza in regione genitale non ci saranno quando una persona sia stata indotta a sottostare a pratiche sessuali dietro la minaccia di un coltello. Ma, è ancor prima, non è importante risolvere il problema se vi fosse o meno una ecchimosi al livello delle piccole labbra, magari non confermata a distanza di tempo da un esame istologico effettuato in una zona sbagliata perché non più caratterizzata da discromie (evenienza difficilmente ipotizzabile, come logicamente obiettato in sede di incidente probatorio dal prof. FORTUNI): ciò perché la mancanza di ecchimosi non costituisce prova di attività sessuale violenta, così come la presenza di ecchimosi non costituisce prova di attività sessuale consentita.

La prof.ssa APRILE, nell'udienza dell'incidente probatorio, ebbe a confermare come, nella casistica, in molte situazioni di violenza sessuale accertata si rinvengano soltanto elementi indicativi di violenza generica (per contenimento, compressione, afferramento); quindi - a domanda del Giudice - precisò che "l'insieme dei dati raccolti indicano che c'è stata un'attività a contenuto sessuale recente rispetto al decesso. Sul fatto che questa attività sia stata condotta in modo da contrastare la volontà di MEREDITH lo si evince, ma dall'insieme dei dati generali a disposizione della vicenda, e non da dati di specifica competenza tecnico-biologica"; i segni riferibili ad azioni di contenimento degli arti "sono indicativi di manovre di afferramento e sono frequentemente ritrovate nelle dinamiche omicidiarie a sfondo sessuale o nei reati a sfondo sessuale".

E questo è quanto.

Si tratterà nella sede opportuna - vale a dire, nella sentenza concernente il rito abbreviato definito nei confronti del GUEDE - la non credibilità dell'imputato nell'addurre un proprio incontro sessuale consentito con la KERCHER: ma, in linea generale, è il contesto obiettivo della scena del crimine che depone per un'attività sessuale violenta. E' vero che, in linea di principio, tre persone armate di coltello (fra cui due ragazzi nel pieno delle forze) impegnate ad aver ragione di una ragazza che non si manifesta disponibile a far sesso con loro avrebbero potuto facilmente vincerne la resistenza, e consumare congiunzioni carnali di ogni sorta: ma, nel caso che ci occupa, l'indubbia connotazione sessuale dell'aggressione non è smentita da una repentina interruzione del proposito, derivante con ogni verosimiglianza dal disperato e fortissimo grido di MEREDITH, che gli aggressori ritennero necessario interrompere realizzando l'omicidio.

Infine, e soprattutto, non va dimenticato che la maglietta della ragazza fu certamente tirata in su, sino a scoprirle l'intero busto e il reggiseno (altrimenti non ci sarebbero le macchie di sangue puntiformi); e dove si è mai visto un ladro o un rapinatore che, tanto per dare un'occhiata alla biancheria di chi vuole derubare, si mette a spogliare la sua vittima, se non è comunque animato dall'intento di approfittarne sessualmente? Basta questo, per documentare per *tabulas* la violenza sessuale, realizzata poi dal GUEDE con il principio di penetrazione che fece rimanere traccia del suo DNA nel tampone vaginale della KERCHER; per quanto interessa nell'ambito del presente provvedimento, non è chi non veda come una ragazza (da in piedi o inginocchiata, cambia poco) messa subito supina e qui sopraffatta si trovi in una posizione che, abbia o meno i pantaloni indosso, ma con la maglietta tirata su e il ventre scoperto, consente facilmente a chi voglia approfittarne di sganciarle i jeans o semplicemente di infilarle una mano sotto per fare i propri comodi.



Chi scrive, ma il tema verrà sviluppato nella sentenza relativa al giudizio abbreviato, non crede molto alla posizione ginocchioni sposata dal Pubblico Ministero per descrivere una scena suggestiva di contesti orgiastici: fu una violenza sessuale rozza e grossolana, e la penetrazione non fu probabilmente realizzata con il pene del GUEDE (esecutore materiale, stando alla stessa rubrica). Ma sempre di violenza sessuale si tratta.

Nello sviluppo argomentativo volto alla ricerca dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei prevenuti, si deve ora trattare - avendo appena richiamato il presunto esecutore della violenza - il tema del concorso della KNOX e del SOLLECITO con il GUEDE.

Sgombrando il campo dagli equivoci, ma avendo già esposto il proprio pensiero nell'ometterne il richiamo tra le fonti di prova rilevanti ai fini del rinvio a giudizio, va detto che la deposizione di KOKOMANI HEKURAN non fornisce alcun contributo né al fine di dimostrare il concorso in parola, né ad altri.

In un tentativo un po' raffazzonato di salvare in corner l'esito infausto della sua testimonianza, il Pubblico Ministero ha inteso sottolineare che il KOKOMANI non si sa esprimere in italiano, ma per faciloneria pensa di essere in grado di farlo: in ogni caso quel che egli dice sarebbe da ridimensionare in ordine alla dedotta qualità di "superteste", giacché egli si riferiva a fatti del 31 ottobre e non del 1 novembre (ma si è anche ipotizzato che la collocazione al 31 del sacco nero che si rianima o del lancio di olive potrebbe pur sempre dimostrare che la sera prima del delitto i tre imputati stavano facendo una specie di sopralluogo). I rappresentanti dell'accusa hanno anche detto che il KOKOMANI è albanese, non ha nulla a che vedere con la vicenda e con i suoi protagonisti, avrebbe tutto l'interesse a restare un po' nell'ombra anche perché ha qualche piccolo precedente: egli riferisce poi un racconto che è talmente singolare e apparentemente incredibile da non poter essere tacciato di falsità, ed è solo quando pensa di essere diventato importante perché sono i giornali e le TV ad enfatizzarne la portata istruttoria che diventa prim'attore, rifiutando anche l'ausilio dell'interprete e dunque entrando in probabili confusioni tra concetti simili tipo furgone o carro attrezzi.

Le cose non stanno proprio così, perché le contraddizioni nel racconto del teste, a partire dalla stessa collocazione oraria dell'episodio, pur prescindendo dal giorno, risalgono alla prima deposizione; inoltre, un soggetto che ha familiarità con gli autoveicoli tanto da ammettere di farne commercio può - a tutto voler concedere - sbagliare sulla nozione di carro attrezzi, ma non quando dice che ci sono dentro una donna e un bambino. Infine, a parte la stranezza di una scena nella quale il protagonista viene minacciato con un coltello e chiede un attimo di pausa per dare indicazioni per Cesena a un passante, oppure in cui si usano le olive come arma, o forse un telefonino con cui si scatta una foto o forse un video, alla ragazza o forse al ragazzo, il KOKOMANI è anche colui che ricorda di aver visto la KNOX e il SOLLECITO in estate, mentre beveva birra con un fantomatico zio americano pronto a presentargli il ragazzo come il "fidanzato pugliese" della nipote (qualche mese prima che i due si conoscessero).

Dalle farneticazioni del KOKOMANI non si ricava dunque nulla di rilevante, e si deve registrare che egli in effetti era l'unico soggetto ad aver affermato di aver visto insieme i tre imputati: a questo punto, in un fascicolo processuale che non dimostra contatti telefonici di sorta fra le monadi KNOX-SOLLECITO da una parte e GUEDE dall'altra, e da cui risulta che quest'ultimo aveva visto la KNOX qualche volta (e mai il suo nuovo ragazzo), si dovrebbe ricavare la conclusione che i presupposti dell'accordo criminoso rimangono fatalmente privi di riscontro probatorio. Ciò a maggior ragione in un contesto nel quale - escluso comunque che la sera prima ci fosse stata la "prova generale" - il presunto festino o in ogni caso la volontà di andare a stuzzicare MEREDITH per fini di libidine sarebbe stato organizzato per forza all'ultimo momento, dato che sino alle 20:18 (ora dell'sms di DIYA LUMUMBA) la KNOX sapeva di dover andare a lavorare e sino alle 20:40 (quando la POPOVIC lo avverte del cambiamento di programma) il SOLLECITO sapeva di dover accompagnare un'amica alla Stazione.



Tuttavia, il problema va rovesciato.

Partendo dal dato certo costituito dagli elementi diretti a carico degli imputati (di cui si parlerà tra breve), e soprattutto della compresenza loro e del GUEDE sulla scena del crimine (desumibili dagli stessi elementi di prova diretta, nonché dai dati logici esposti in sede introduttiva a proposito della pluralità degli aggressori della KERCHER e dell'identità dei soggetti aventi interesse ad alterare quella scena), i fatti ignoti che ne costituiscono il necessario presupposto non debbono essere provati necessariamente con il rigore di un'ulteriore prova diretta, ma è sufficiente ricorrere alla logica ed al senso comune.

In altre parole, se si deve dare per affermato che anche la KNOX e il SOLLECITO si trovavano nella casa di Via della Pergola (ed è così), non è indispensabile trovare la telefonata dell'appuntamento concordato con il GUEDE (telefonata che qui non potrebbe starci comunque, visto che RUDI il telefono non ce l'aveva proprio), né il testimone che ne abbia ricordato o fotografato l'incontro: basta, come evidenziato un po' tardivamente (nelle repliche) ma assai opportunamente dal P.M., dare atto che si trattava di ragazzi che abitavano a pochi passi l'uno dall'altro, che il GUEDE era già stato pochi giorni prima coinvolto in una serata a Via della Pergola incrociando per strada la KNOX e i ragazzi marchigiani, che è normale fra ventenni in una sede universitaria incontrarsi nei soliti posti senza dover fare prima un atto dal notaio.

Va anche evidenziato, sul piano logico, che le emergenze a carico del GUEDE depongono per un suo comportamento di negazione dell'evidenza, suggestivo della volontà di tacere particolari rilevanti. Egli, infatti, viene smentito dai suoi amici PHILIP ed ALEX circa gli spostamenti del 1 novembre, prima e dopo l'ora del delitto: il primo si limita a dire di non averlo visto più da qualche giorno, ma il secondo - a fronte dell'assunto di RUDI, che sostiene con dovizia di particolari di averlo visto verso le 19:45 dopo che ALEX si era fatto la doccia da poco, la sera più tardi andando con lui in un paio di locali anche per parlare con gente dello staff, nonché la sera del giorno dopo - conferma di averlo visto la sera del 2, non il pomeriggio né la sera del giorno prima. Si potrebbe ipotizzare che quei ragazzi volessero allontanare da sé sospetti di favoreggiamento nei confronti di uno che sapevano essere scappato e coinvolto in questioni di sangue, ma allora CRUDO ALEX avrebbe potuto negare anche di averlo veduto il 2, data comunque successiva al fatto, così come avrebbe potuto ammettere di averlo incontrato il pomeriggio dell'1, quando ancora non era successo nulla, se questa fosse stata la verità.

Anche se l'interrogativo è da rimandare all'esame della Corte d'Assise, bisogna chiedersi perché il GUEDE menta anche sui suoi spostamenti prima delle 20:30 / 21:00 del 1 novembre. La logica suggerisce che la ragione sta nel fatto che egli non può permettersi di dire la verità, e l'unica verità che non può ammettere (dato che avrebbe potuto anche limitarsi a dire di essere rimasto a casa senza aver visto nessuno) è proprio quella di essersi incontrato con gli altri due: evenienza ragionevole e tutt'altro che bizzarra, per quanto appena esposto.

Rovesciando dunque il problema, e partendo dagli elementi diretti a carico degli imputati, i più importanti derivano - come ormai arcinoto - dagli esiti delle indagini scientifiche.

Sul punto, occorre affrontare il tema della possibile inattendibilità dei risultati di quelle analisi, così come della dedotta contaminazione dei reperti.

Sotto il primo profilo, come emerso nel corso dell'esame della dott.ssa STEFANONI, deve affermarsi che l'ipotesi del risultato fasullo non per contaminazione ma per inaffidabilità dei reperti è decisamente fantasiosa, se parametrata alle peculiarità del caso di specie. E' indiscutibile che, se il quantitativo di DNA ricavato da una traccia biologica è insufficiente e a rischio (magari, perché si tratta di un *Low Copy Number*) può darsi che i processi di "fotocopiatura" od altre scansioni dell'indagine diano risultati da prendere con le molle, e venga fuori effettivamente un DNA sbagliato.



Ma, in generale, quel risultato dovrà essere confrontato con le autonome ed ulteriori risultanze istruttorie: se il DNA risultante in un caso di omicidio a Roma è quello di un pregiudicato milanese, può darsi che ci si debba fidare sino a un certo punto di quel risultato, ove non si disponga di altri elementi per affermare la presenza nel Lazio di quella persona in un dato giorno. Nel caso che ci occupa, la possibilità che venisse fuori il DNA del SOLLECITO sul gancetto (guarda caso, il fidanzato di una coinquilina della proprietaria del reggiseno) o quello di MEREDITH KERCHER sul coltello (guarda caso, la coinquilina della fidanzata del padrone di casa) era statisticamente identica a quella che ne risultasse il DNA del Giudice o del Presidente della Repubblica, e allora l'obiezione - fondata in un congresso scientifico - perde assai del suo peso in un processo penale.

Venendo alla contaminazione, si sta significativamente discutendo di reperti assolutamente estranei l'uno all'altro: il coltello n. 36 era a casa del SOLLECITO (dove MEREDITH non era mai entrata, come ricorda la MEZZETTI) e il gancetto del reggiseno n. 165 era nella camera della vittima (con cui il SOLLECITO non aveva niente a che fare, tanto che di DNA suo, nel resto della casa, se ne rinviene solo in un mozzicone di sigaretta trovato in cucina).

Allora, esiste senz'altro il rischio del deperimento di un reperto (qui amplificato anche dalla grossolana dimenticanza del lembo di stoffa con il gancetto, all'esito di una pur analitica attività di sopralluogo e repertazione), ma incide in prima battuta sulla progressiva difficoltà di ricavare tracce utili da un reperto che altrimenti ne avrebbe date, non certo sulla prospettiva di ottenere un DNA per un altro. Se si ipotizza invece una contaminazione, si dovrebbe immaginare che il DNA del SOLLECITO (da altra e non sospetta provenienza) abbia "toccato" il gancetto nella camera di MEREDITH, e quello di quest'ultima abbia contaminato il coltello a casa dell'imputato; ma, come detto, né l'uno né l'altra avevano a che fare con i reciproci ambienti.

Non ha senso immaginare che ci fu contaminazione durante la repertazione, e neppure durante l'attesa (che, purtroppo, non avrebbe dovuto esserci quanto al gancetto) fra il sopralluogo del 2 novembre e quello del 18 dicembre: se anche si può pensare che in tempi di vacche magre i guanti monouso vengono riutilizzati, guanti o calzari furono sicuramente cambiati spostandosi da una casa all'altra, e comunque i sopralluoghi furono curati in momenti e da soggetti diversi. Analizzando gli atti, risulta infatti che di perquisizioni effettuate da personale diverso dalla Polizia Scientifica in successione (in vero, in contemporanea) tra Via della Pergola 7 e Corso Garibaldi 110 ve ne furono solo due, il 6 novembre 2007: alle 09:40 quella nella casa del delitto, e i verbalizzanti sono PROFAZIO, NAPOLEONI, BIGINI, GUBBIOTTI, BARBADORI e ZUGARINI; alle 10:00 a casa del SOLLECITO, a cura di CHIACCHIERA, FINZI, PASSERI, RANAURO, CAMARDA, ROSSI e SISANI. Dov'è la fonte, o anche il sospetto, della contaminazione?

Va sicuramente rimarcato che dimenticarsi il lembo di stoffa per 46 giorni, peraltro dinanzi ad una scena con evidenze di violenza sessuale e dopo aver repertato il reggiseno, costituì una leggerezza grave: ma va con altrettanta significatività ricordato che il rischio conseguente avrebbe potuto essere la perdita di tracce ivi presenti, non già la scoperta di tracce sopravvenute chissà come.

Non è corretto affermare che ci sono cose che, portate fuori dalla stanza della vittima, vi ritornarono dopo essere state sistemate altrove, magari in posti dove potevano trovarsi (chissà come, poi) tracce biologiche del SOLLECITO: è vero che la lampada nera (appartenente alla KNOX, e guarda caso presente nella camera di MEREDITH) che il 2 novembre era vicino al letto, con il cavo e la spina sull'uscio, vuoi con la spina rivolta all'interno, vuoi all'esterno si ritrovò il 18 dicembre sopra la scrivania, e il filo andava a finire proprio sotto il tappetino, vicino al famoso lembo di stoffa con il gancetto, ma - vedendo le stesse immagini - si comprende che il cavo era a pochi centimetri dal gancetto, non sopra o a contatto.



Come poté accadere che quel cavo, appoggiato per ragioni fisiche solo su alcune parti del pavimento, non essendo morfologicamente uniforme, abbia potuto fare da carta assorbente del DNA dell'imputato?

E' vero che le due ante dell'armadio vennero spostate, appoggiate fuori e riportate dentro la camera: ma - e, ancora una volta, basta guardare le immagini - questo accade interamente nel corso del secondo sopralluogo del 18 dicembre, come attestano gli orari in calce al video. Guarda caso, inoltre, l'orario in cui le ante vengono riportate dentro - costituendo, dunque, fattore di potenziale contaminazione, non essendoci certe contaminazione nel portarle fuori - è quello conclusivo, dopo che le operazioni erano durate oltre un'ora, mentre il gancetto era stato trovato e reperato già da trenta minuti.

Od ancora, come si può immaginare che in una scatola da camicia, dove fu reperato più o meno a regola d'arte il coltello, sia andato a finire proprio il DNA della KERCHER?

A proposito infine della correttezza dei risultati, su cui certamente la Corte d'Assise potrà effettuare tutti gli approfondimenti del caso, si deve prendere atto di un profilo indiziario indubbiamente grave, derivante comunque dall'aplotipo Y evidenziato dalla Polizia Scientifica: nel corso della dialettica fra Consulenti, è stata fatta una teoria impressionante di obiezioni sulle coppie di alleli, discutendo di *stutters*, aree dei picchi ed altre questioni da iniziati, mentre ci si è limitati a rilevare che l'indagine sul cromosoma maschile - e si tratta del risultato di una diversa ed ulteriore analisi - potrebbe portare a risultati equivoci per possibili ascendenti in comune fra due soggetti diversi. Soggetti che non si sa se esistano, dove vivano e se abbiano mai messo piede non solo a Perugia, ma addirittura in Italia o in Europa.

Altro tema, su cui parimenti il Giudice del dibattimento sarà chiamato ad assumere determinazioni ma che allo stato assurge a elemento indiziario grave, è l'individuazione del già richiamato coltello come arma del delitto: detto che il DNA della vittima (e quello della KNOX, in una posizione coincidente proprio con la parte del manico dove si esercita la maggior forza) c'è, ed è a dir poco inverosimile che si sia trattato di un errore visto che se la traccia era inaffidabile avrebbe potuto risultarvi il profilo genetico di chiunque altro, e precisato che l'esiguità della traccia ben può giustificare l'esito negativo del test effettuato per accertarne la natura ematica, in ordine al problema della lunghezza del tramite il prof. CINGOLANI ha osservato in udienza: "l'unico problema è che la lama del coltello è lunga 17,5 centimetri, qui il tramite è lungo 8 e si ferma, non sappiamo d'altra parte perché, non è una zona di resistenza quella in cui s'è fermato, però si può essere fermato per l'azione del soggetto agente o per un'altra qualsiasi ragione o perché l'arma è stata retratta"; la seconda lesione coincide perché a 2 cm. dalla punta il coltello è largo 1,5 cm., esattamente quanto la larghezza della ferita (profonda appunto 2 cm.); la terza apparentemente porta a risultati diversi perché il tramite è di 4 cm., e il coltello a quella distanza dalla punta ha larghezza di 3, ma la lesione è sempre di 1,5 cm., però - sempre a dire del Perito - "il tramite realizza il percorso che la lama fa all'interno dell'organismo e noi lo valutiamo in una situazione statica, mentre invece quando c'è penetrazione l'arma era in una situazione dinamica (..), ci può essere stata una compressione della cute verso la profondità, ci può essere stata una torsione del collo in una determinata maniera, per cui non è possibile indicare questo dato che a prima vista sembrerebbe come di incompatibilità come di assoluta incompatibilità". Il prof. UMANI RONCHI precisa correttamente (a proposito delle lesioni escoriatie superficiali rispetto alla ferita maggiore): "un coltello che forse.. che avesse un dorso più spesso e avesse delle irregolarità tali da determinare queste formazioni, ecco, forse sarebbe più adeguato alla situazione".



Esposti tali dati, il prof. TORRE ha precisato di non condividere la possibilità di una compressione della cute; sulla ferita maggiore, ha poi osservato che "il fondo di quella ferita (..) è una sorta di maciullamento dei tessuti profondi come di una lama che proceda avanti e indietro con un'azione insistita e protratta sempre all'interno della stessa lesione"; sulla possibilità che si sia mosso il collo della vittima, ha aggiunto: "sì, ma si deve essere mossa tante volte per fare una lesione così maciullata", con la precisazione invece da parte della prof.ssa APRILE che "bastano due movimenti".

Quindi, sul dedotto "maciullamento", il prof. UMANI RONCHI ha aggiunto: "questa raggiera (..) di piccole zone eritematose escoriativie io.. mi ha convinto, ha confermato la mia convinzione che potesse essere dovuta al fatto che la lama introdotta in questo modo, con la costa diciamo aderente alla cute, per movimenti del polso dell'aggressore o per reazioni della vittima, possano essere spiegabili senza andare a pensare a un'arma diversa".

Questo è lo "stato dell'arte": e la logica, ancora una volta, impone di rilevare: che certamente la lama del coltello feritore indugiò nel collo della vittima, vista la larghezza della lesione - veramente inusitata, anche agli occhi di chi ne ha vedute parecchie - che ebbe a procurare; che certamente il collo della povera MEREDITH si mosse, in quanto non poteva difendersi con le mani, almeno non con tutte e due.

Scarsamente significativo, a tutto voler concedere, appare il contributo dei Consulenti medico-legali della difesa SOLLECITO circa l'impronta di un coltello sul materasso, che quegli esperti intendono una doppia impronta, quasi parallela: a parte il rilievo che la lama di tale fantomatico coltello sarebbe di circa 13-14 cm., anch'essa ben superiore al tramite, l'ipotesi che venne appoggiato due volte in posizione quasi parallela è a dir poco irrealistica (più ragionevole sarebbe stato trovarsi dinanzi a un coltello ivi riposto e poi strisciato o urtato fino ad assumere una posizione diversa), così come difficilmente spiegabile con l'azione di averlo appoggiato e una sorta di "rimbalzo" per essersi taluno seduto subito dopo sopra il materasso.

Oltre ai dati scientifici, già più che significativi anche prescindendo dalla necessità di approfondire il tema delle impronte plantari, c'è poi dell'altro. Non già le altre risultanze biologiche di cui ai rilievi nel bagno in uso alla vittima e alla KNOX: la possibile contemporaneità dell'apposizione delle tracce non è dimostrabile con certezza, trattandosi di un ambiente certamente ricco di sostanze biologiche diverse, e neppure è importante prendere atto che c'è sangue sull'interruttore volendo escludere per forza che la luce fu accesa la mattina (non si può escludere, perché il bagno è senza finestra). Non già le questioni sul comportamento sconveniente degli imputati fuori la casa (di mera suggestione), sul fatto che sapessero che MEREDITH era stata sgozzata (certamente costituiva almeno un'ipotesi o una chiacchiera) o sull'essere il SOLLECITO andato a riferire della presunta scomparsa delle feci (del tutto insignificante). E neppure le intercettazioni ambientali, con la KNOX a dire che era là ma non efficacemente potendosi affermare che intendesse la casa di Via della Pergola piuttosto che quella del fidanzato.

E' importante, invece, il contributo testimoniale di CURATOLO ANTONIO: egli (e nulla autorizza a ritenerlo *tout court* inattendibile, per il solo fatto che vive da barbone) sostiene di aver visto i due imputati assieme in Piazza Grimana verso le 23:00 - 23:30, e secondo il P.M. si tratterebbe del 31 ottobre, perché vide gli autobus in partenza per le discoteche. A dir la verità, fra il verbale riassuntivo e la trascrizione c'è qualche discrasia: nel primo si parla di maschere e streghe, ma dalla trascrizione risulta che di streghe non se ne parlò affatto, solo di maschere e gente che scherzava: a fronte di tale particolare un po' nebuloso, e tenendo conto che la sera del 31 risulta *aliunde* che il SOLLECITO e la KNOX fossero altrove, si deve però evidenziare che secondo il CURATOLO si trattava della sera prima l'omicidio, perché ricorda che il giorno dopo c'erano i Carabinieri in piazza a fare domande su chi avesse visto qualcosa di utile in merito al delitto (e si tratta di un particolare che rimane certamente più impresso di una maschera di Halloween).



Se dunque era la sera del 1 novembre (per inciso, in caso di giudizio abbreviato richiesto dagli altri due imputati questo Giudice avrebbe disposto la testimonianza del CURATOLO anche d'ufficio, per dirimere il dubbio), la presenza della KNOX e del SOLLECITO in Piazza Grimana in un momento successivo rispetto all'omicidio assumerebbe grandissimo rilievo: da un lato, si trattava di una delle direzioni nelle quali la CAPEZZALI udì dirigersi le persone che scappavano; dall'altro, lo stesso CURATOLO specifica di non aver visto i ragazzi arrivare dalla sua sinistra, e - tenendo conto che aveva tutta la piazza davanti - ne deduce che non fossero passati davanti a lui, venendo cioè da Via Pinturicchio, dall'Arco Etrusco o da sopra Palazzo Gallenga, bensì da sotto. Parimenti, dopo aver notato il ragazzo della coppia che ogni tanto si affacciava verso Via della Pergola, ricorda di non averli visti più senza essersi reso conto del loro allontanamento, e ne ricava la conclusione che fossero riscesi dalla stessa parte da dove erano venuti. Ciò che conferma l'ipotesi che i due imputati, scappati di corsa dalla casa dopo l'omicidio, perché costretti a farlo a causa dell'urlo di MEREDITH, rimasero in zona - o vi tornarono dopo un tempo sufficiente per cancellare eventuali tracce evidenti sulle loro persone - per verificare se le forze di polizia arrivassero o meno, in ipotesi allertate da chi aveva sentito il grido: verifica strumentale a capire se fosse loro possibile tornare in quella casa, per dare corso all'alterazione sicuramente da loro effettuata.

L'alternativa fra l'ipotesi che vuole il SOLLECITO entrare in scena da subito (e partecipare dunque al delitto) o solo in questo momento (richiamato dalla fidanzata per aiutarla solo nella fase successiva, tenendo presente che il suo DNA sul gancetto del reggiseno può essere stato lasciato durante l'attività di alterazione, visti i segni delle ricordate foto 268 e 770 che documentano come il reggiseno fu tolto dal cadavere dopo un lasso di tempo apprezzabile) va necessariamente risolta nella prima direzione: anche non prendendo in esame per l'ennesima volta le risultanze delle indagini sulle impronte plantari, il suo cellulare e quello della KNOX erano infatti inattivi già da un po', e il dato non può che leggersi nel senso che i due soggetti fossero insieme.

Va infine tenuto conto, sempre in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e pur argomentando *a contrario*, che i due imputati hanno reso versioni obiettivamente non suffragate da riscontri oggettivi o non verosimili.

La circostanza del mancato ricordo o dello stato di confusione, magari invocata con riferimenti (di comodo) a pressioni suggestive da un lato, o annebbiamento per uso di stupefacenti dall'altro, non ha pregio concreto.

Quanto alla KNOX, il suo trastullarsi in casa e farsi la doccia con tutto quel sangue in giro, il rientro con il "mocio" al seguito volendosi preoccupare di asciugare la casa del SOLLECITO prima di ricordarsi che in Via della Pergola qualcosa non andava, il tranquillizzare lo ZAROLI e l'ALTIERI sulla normalità del fatto che la porta della stanza di MEREDITH potesse essere chiusa (quando la ROMANELLI di lì a poco avrebbe detto l'esatto contrario) disegnano un quadro che non merita altri approfondimenti, anche senza voler considerare la rilevanza della sua condotta del 6 novembre ai fini della calunnia in danno del DIYA.

Il SOLLECITO viene smentito dall'anzidetta POPOVIC sulle sue passeggiate del pomeriggio, e pretende di far credere di non ricordarsi se ed a che ora la KNOX fosse uscita di casa, financo se fece o meno sesso con lei (e, a 20 anni, certe cose non si scordano); quindi, dopo aver insistito a lungo sull'utilizzo del computer fino a notte fonda, poi sulla riproduzione del film di *Amélie* dalle 21:10 (quando invece era finita a quell'ora), ha infine ridimensionato il proprio stazionare davanti al monitor nella fascia tra le 21:26 e le 21:46, perché impegnato a guardarsi un cartone animato, così finalmente confermando che il film di cui sopra era finito davvero, senno' si sarebbe messo a guardare due cose diverse contemporaneamente.



Allegazione che, in ogni caso, non offre un *alibi* vero e proprio perché dimostra in concreto interazione con il pc alle 21:26, e non sino alla fine: ciò a fronte di un'ora della morte che non può assolutamente indicarsi nei termini che la difesa ricava dal traffico telefonico cellulare.

Premesso che l'unico dato significativo risultante dai cellulari è la mancata operatività di quello degli imputati a partire dalle 20:40 circa della sera del 1 novembre (quello del SOLLECITO è inattivo da orari precedenti solo tre volte in tutto il mese di ottobre, il 2 dalle 19:32, il 9 dalle 18:58 e il 22 dalle 19:32, operando altrimenti spesso sino a notte inoltrata; la KNOX non era affatto abituata a spegnere presto il telefono per non consumare la batteria, visto che non più tardi della notte precedente lo aveva usato fino alle 01:04), la telefonata senza prefisso alla *Abbey Bank* intorno alle 22:00 non documenta necessariamente che il telefono della KERCHER fu preso in mano da chi non aveva dimestichezza con le chiamate internazionali. E' possibile, ed è anzi più probabile, che si trattò di una telefonata accidentale, evidenziando lo stesso C.T. della difesa che quello era il primo numero della rubrica alfabetica nella memoria del cellulare: telefonata accidentale che durò solo il tempo della comunicazione registrata dell'impossibilità di prendere la linea e che, molto facilmente, può partire da un apparecchio sempre portato nella tasca dei pantaloni da chi intende non staccarsene per tenersi in contatto con la madre malata (come ricorda la ROMANELLI), quando si venga aggrediti e buttati indietro, tanto da sbattere la nuca, con volontà di sopraffazione.

Analogamente, l'mms in arrivo alle 22:13, che trova il cellulare inglese nella zona di Ponte Rio - Montelaguardia, non dà affatto la dimostrazione che a quell'ora l'apparecchio si trovasse già nei pressi della casa della signora LANA BISCARINI: i tabulati dei giorni precedenti, come puntualmente osservato dal P.M., documentano al contrario che molte delle comunicazioni relative a quell'apparecchio andavano ad impegnare quella stessa cella, il che sta a significare che vi era un normale rimbalzo fra le celle più direttamente interessanti la zona di Via della Pergola e la cella in questione (a meno di ipotizzare, fuori dalla logica, che MEREDITH se ne andasse a passeggio in Via Sperandio ogni volta che dovesse chiamare i propri familiari).

Da ultimo, non ha pregio neppure la serie di argomentazioni svolte per confutare la tesi delle chiamate del SOLLECITO al "112" solo dopo l'arrivo della Polizia Postale. A parte il contenuto delle chiamate in parola, dove il SOLLECITO dice che non era stato rubato nulla, mentre c'era una porta chiusa con l'occupante cercata ma non rispondeva, davanti alla quale vi erano delle macchie di sangue (in teoria, egli avrebbe potuto fidarsi di quel che gli andava dicendo la KNOX sull'apparente stato dei luoghi, per ipotizzare che nulla mancasse), è pacifico che egli chiamò la sorella - Ufficiale dei Carabinieri - alle 12:50, quindi il "112" alle 12:51 e alle 12:54. L'annotazione della Polizia Postale, a firma dell'isp. BATTISTELLI, indica l'orario di arrivo dell'equipaggio alle 12:35, e stando alle telecamere del parcheggio Sant'Antonio, recanti un orario da arrotondare, forse gli agenti giunsero anche prima.

E' stato sostenuto che nelle relazioni di quell'intervento i poliziotti non dicono di avere identificato subito i presenti o di essersi immediatamente qualificati, ma certo è impensabile che per un quarto d'ora o più se ne siano andati a spasso o siano rimasti a guardare; poi si è obiettato che il BATTISTELLI riferisce di essersi recato *in loco* perché erano stati trovati due cellulari, ma la signora LANA viene presa a verbale sul secondo telefono rinvenuto solo alle 12:46; infine, secondo ALTIERI LUCA gli agenti erano in cucina, con i due telefoni appoggiati sul tavolo. A sostegno di tali assunti, si dà atto che l'informativa del Dirigente la Polizia Postale precisa che la signora LANA era tornata per consegnare un secondo cellulare e, alla luce di quanto emerso, si era deciso di inviare personale in Via della Pergola.

In realtà, la successione degli eventi è la seguente:



10:58 - vi è la prima denuncia raccolta dal dott. BARTOLOZZI (e si legge che il primo telefono viene consegnato contestualmente)

11:38 - si compiono accertamenti sull'appartenenza, da cui risulta il nome della ROMANELLI

11:50 - secondo verbale con la LANA (probabilmente rimasta in quegli uffici) da cui emerge che per lei e i suoi familiari la ROMANELLI era una perfetta sconosciuta; verbalizza ancora BARTOLOZZI

12:46 - seconda denuncia, sempre raccolta da BARTOLOZZI, con contestuale consegna dell'altro cellulare

13:00 - vi è l'attivazione della cella corrispondente al Comando di Polizia Postale (Strada Borghetto di Prepo) da parte dell'utenza inglese della KERCHER

13:50 - sequestro dei due telefoni, verbalizzato - dal solito BARTOLOZZI - alle 14:00

I dati ora segnalati debbono però integrarsi con quanto dichiarato da BISCARINI FIAMMETTA, figlia della signora LANA, secondo la quale ella venne chiamata dalla madre per chiederle se conoscesse una certa ROMANELLI (prima delle 11:50, si deve ritenere) e di lì a poco trovò con la colf il secondo cellulare; a quel punto, la BISCARINI chiamò subito la madre, che a quel punto non era probabilmente più presso la Polizia Postale, non avendo ragione di restare e non immaginando il seguito della storia, e subito dopo il Comando di Polizia, da cui si sentì dire che era necessario portare anche l'altro apparecchio. Quindi, la BISCARINI andò a prendere la madre nei pressi del PAM e si recò, poco prima delle 12:46, presso la Polizia.

Ne deriva che la Polizia Postale sapeva del secondo cellulare già intorno a mezzogiorno, in virtù della chiamata della figlia della LANA, e probabilmente venne deciso di mandare BATTISTELLI in Via della Pergola solo nell'apprendere la notizia (infatti l'ispettore dice di essersi portato sul posto a causa del rinvenimento di due cellulari, non già di averlo fatto dopo la formalizzazione della seconda denuncia o portando con sé tutti e due gli apparecchi in questione). L'unica nota discorde rimane allora il racconto di ALTIERI, che dice "c'erano questi due poliziotti sempre in piedi davanti al tavolo della cucina, con i due cellulari appoggiati sul tavolo, un foglietto, penso sempre dei poliziotti, con scritto dei numeri dei cellulari": ma è possibile che i cellulari fossero stati portati da altro personale, oppure che il BATTISTELLI avesse appoggiato sul tavolo il primo telefono - quello intestato alla ROMANELLI, che senz'altro poteva avere - e un altro, magari il proprio, confondendo il teste. Così come è possibile che l'ALTIERI si sia sbagliato nel ricordare ci fossero anche i telefoni, e non solo il foglietto, giacché se alle 13:50 i cellulari furono sequestrati presso il Comando - a cura di verbalizzanti diversi dall'isp. BATTISTELLI - è possibile che non si mossero mai da lì, anche perché le persone che si trovavano a Via della Pergola avevano altro a cui pensare che non a preoccuparsi di riportare indietro i telefoni per procedere ad un formale sequestro.

Per quanto esposto, sussistono dunque, e con oggettiva evidenza, gravi indizi di colpevolezza a carico degli imputati indicati in epigrafe.

Venendo alle **esigenze cautelari**, non può convenirsi con il P.M. in punto di prospettive di inquinamento probatorio, per le quali avrebbe avuto l'onere di indicare almeno il tipo di accertamenti in corso o paventati, onde mettere questo Giudice in condizione di valutare le effettive possibilità di pregiudizio che i prevenuti potrebbero arrecarvi. Sussistono invece sia il pericolo di fuga che quello di reiterazione criminosa.

Sotto il primo aspetto, non è soltanto l'origine statunitense della KNOX o le presunte (ma innegabilmente effettive) istanze di condizionamento degli esiti del processo da ambienti extragiudiziari a costituire il fondamento di una concreta probabilità che gli imputati, ove rimessi in libertà, si sottraggano alle ricerche: assumono rilievo gli stessi comportamenti palesati già da loro o da soggetti a loro riconducibili - ivi compresa la concertazione di iniziative in pregiudizio o quanto meno per denigrare gli inquirenti - e la dimostrata inaffidabilità delle rispettive dichiarazioni.



Nessun pronostico favorevole nei loro confronti, in particolare per la KNOX, che sembra contare su una artificiosa rete di solidarietà volta a garantirne non solo il rientro in patria, ma addirittura a cercare di trasferire il processo negli Stati Uniti, può dunque formularsi circa la spontanea adesione al rispetto delle prescrizioni che inevitabilmente dovrebbero correlarsi a misure di minore afflittività rispetto a quella in atto.

In punto di pericolo di recidiva, ci si trova dinanzi a fatti caratterizzati da dolo d'impeto, ed occorsi in un contesto sicuramente occasionale; ma occasionalità, soprattutto quando ci si determini a delinquere con tanta leggerezza e con assoluto disprezzo degli altri, e quando si privi di qualunque ulteriore occasione di confronto con la vita una ragazza di 20 anni solo per assecondare una pulsione, non significa affatto impossibilità di ripetizione della condotta. Il delinquente abituale, anche in senso atecnico, è quel tipo di soggetto da porre in condizione di non nuocere perché, sistematicamente, vive del provento di attività illecite; ma colui che rivela assoluta incapacità di autodeterminazione, soprattutto se le spinte al delitto gli derivano da una totale indifferenza verso il valore della vita di un suo simile, e dalla disponibilità a sacrificare quella vita dinanzi al semplice rifiuto a venire assecondati nella propria voglia di trasgredire, non è meno pericoloso. E' un soggetto che potrebbe facilmente ricadere in occasioni delittuose volte alla sopraffazione dei propri simili, solo avendo l'occasione di entrare in contatto con contesti criminogeni che le odierne forme di comunicazione rendono di fatto privi di possibilità di controllo: per questa ragione l'ipotizzata sostituzione della misura in atto con gli arresti domiciliari, vale a dire anche con la misura di rigore immediatamente inferiore, non dà alcuna garanzia di salvaguardia dell'esigenza cautelare evidenziata. Dinanzi a un soggetto di tal fatta, pronto ad inventarsi una serata di sesso facile con un obiettivo facile da aggredire, e disposto a ricorrere a brutale violenza nel sentirsi opporre un semplice od accorato no (il rilievo vale per entrambi gli imputati in ragione del descritto coinvolgimento di ciascuno nell'efferato omicidio di MEREDITH KERCHER), l'ordinamento ha il diritto e il dovere di apprestare al massimo grado le proprie difese.

Ne deriva l'imprescindibilità della custodia in carcere.

E' per questi motivi che il Giudice, visto l'art. 299 c.p.p.

*RIGETTA*

l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare (custodia in carcere) in corso di applicazione nei confronti di

**KNOX AMANDA**

**SOLLECITO RAFFAELE**

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, 29.10.2008

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

(dott. Paolo Micheli)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 29/10/2008

IL CANCELLIERE B3

E' copia conforme all'originale che si trasmette:

- **ALLA CASA CIRCONDARIALE DI PERUGIA** per quanto di competenza e per la notifica a:  
**KNOX AMANDA MARIE** nata a Seattle (Stato di Washington- USA) il 9.7.1987 ristretta presso codesto Istituto;

per la comunicazione:

- **AI PM DOTT. MIGNINI -DOTT.SSA COMODI;**

**Agli Ufficiali Giudiziari per la notifica a:**

- **AVV.TO LUCIANO GHIRGA DIFENSORE DI FIDUCIA DEL FORO DI PERUGIA;**
- **AVV.TO CARLO DALLA VEDOVA DIFENSORE DI FIDUCIA DEL FORO DI ROMA CON STUDIO IN ROMA VIA BACHELET N 12-00185 ROMA;**

Perugia, 29.10.2008

Il Cancelliere B3  
D'Amata Franca

